

## VERBALE COMMISSIONE AFFARI GENERALI

Addì 4 del mese di febbraio dell'anno 2019 si riunisce la Commissione affari generali presso gli uffici comunali del Comune di Favignana.

Sono presenti il Presidente Canino Elia Ignazio e i membri effettivi Torrente Rita e Braschi Salvatore, assistono alla seduta il Capogruppo di maggioranza Crimauco Ezia e l'assessore Montoleone Giuseppa.

Verbalizza il dipendente comunale Nicola Serra.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.27.

Il Presidente apre il primo punto all'ordine del giorno: "Proposta di modifica del regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari".

Il presidente da lettura della proposta dei membri della maggioranza inerente all'aggiunta dell'art. 2bis (interpretazione).

Il Consigliere Braschi propone di aggiungere la presenza dei Capigruppo al comma 3 e al comma 4 la possibilità di scelta autonoma da parte del Presidente del consiglio.

- Modifica dell'articolo 15 con l'aggiunta del comma 4 inerente il rinvio ad apposito regolamento per la diretta streaming.
- Modifica dell'articolo 21.2.
- Modifica dell'articolo 41.1.
- Modifica dell'articolo 56.1.
- Aggiungere all'articolo 56 un comma 6 inerente all'organizzazione dei lavori del Consiglio, dove il Consigliere Braschi chiede una migliore formulazione dello stesso da rinviare a successiva seduta.
- Aggiungere all'articolo 57 un comma 2 per introdurre la disposizione di locali e attrezzature per l'esercizio delle proprie funzioni ai Consiglieri Comunali.

Sul primo punto all'ordine del giorno si rinvia a successiva seduta per la definizione della proposta. V. allegato.

Il Presidente apre il secondo punto all'ordine del giorno: "Proposta istituzione regolamento per la video sorveglianza nel territorio comunale".

I Consiglieri di maggioranza propongono l'istituzione del regolamento per la video sorveglianza. Il Presidente ne da lettura. Il consigliere Braschi rileva che la legge 196/2003 citata nel regolamento è stata modificata nel 2018 e chiede di accertarne eventuali discrasie tra legge e proposta di modifica.

Si rinvia a successiva seduta la deliberazione della proposta.



Il Presidente apre il terzo punto all'ordine del giorno: "Proposta di modifica del regolamento comunale della toponomastica e della numerazione civica approvato con delibera C.C. numero 52 del 29/12/2012".

Il presidente legge la proposta in allegato:

- Proposta di modifica dell'art. 2 commi 1,2,4,5

Il Consigliere Braschi propone una modifica del comma 2 lett. B indicando come composizione tre Consiglieri.

- Proposta di modifica dell'art. 3 comma 1 e 2.
- Proposta di modifica dell'articolo 4 comma 1,2,3.

Il Consigliere Braschi propone il diritto di voto per i componenti indicati dall'articolo 2 lett. A-B-C-E.

Vedi allegato.

Si raggiunge l'unanime accordo per l'art. 2.2 lett.b e per i seguenti articoli 3 e 4. Il regolamento viene trasmesso alla Giunta Comunale.

Il Presidente apre il quarto punto all'ordine del giorno: "Proposta istituzione regolamento per la disciplina delle registrazioni audio-video e diretta delle sedute del Consiglio Comunale di Favignana".

Il Presidente ne da lettura e illustra il regolamento (v. allegato). Il Consigliere Braschi all'art. 3 comma 3 fa rilevare la necessità di restringere la discrezionalità da parte del Comune cambiando la formula: "In alternativa all'ipotesi prevista al precedente comma, il Comune, ove lo ritenga opportuno, sulla base...[.]" con: "In alternativa all'ipotesi prevista al precedente comma, il Comune, deve, [...]".

La proposta viene accolta all'unanimità.

Negli allegati le modifiche a penna riguardano le proposte della Commissione.


Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 11.48.

Favignana lì 4 Febbraio 2019

Il segretario  
Sig. Nicola Serra



Il Presidente  
Ella Ignazio Carino



# PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

## COMUNE DI FAVIGNANA – ISOLE EGADI

### Aggiungere Art. 2bis (Interpretazione)

Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Generale. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente demanda la decisione al Consiglio comunale, che si esprime a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere, sentito il Presidente della Commissione consiliare Affari *E AFFARE* generali e istituzionali se presente in aula, le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata, si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, *DECINE AUTONOMAMENTE NEL REGATO,* rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta. *E*

3. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

### Modifica articolo 15, aggiungere comma 4:

“Il Consiglio comunale può dotarsi di strumenti di registrazione audio-video e diretta streaming. La disciplina è rinviata ad apposito regolamento”.

### Modifica articolo 21 comma 2

“Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione, mantenere un contegno corretto e indossare un abbigliamento consono al decoro istituzionale del consesso.”

### **Modifica articolo 41.1**

“La mozione consiste in una proposta concreta, presentata da almeno quattro Consiglieri intesa a promuovere un giudizio sull’operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire sulla trattazione di determinati affari.”

### **Articolo 56 modificare comma 1**

“I capigruppo, unitamente al Presidente del Consiglio che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato “Conferenza dei Capigruppo”, alla quale partecipa, senza diritto di voto, il Vice- Presidente.

### **Aggiungere comma 6 all’articolo 56**

“La Conferenza dei Capi-Gruppo delibera sulla programmazione dei lavori consiliari. A tal fine, con cadenza bimestrale, si riunisce alla presenza del Sindaco e del Segretario Generale, i quali forniscono utili indicazioni sugli argomenti da sottoporre all’ approvazione del Consiglio nell’ arco del bimestre entrante.”

### **Aggiungere comma 2 all’ art. 57**

1. I gruppi dispongono, nelle sedi istituzionali, dei locali, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Potranno inoltre fare riferimento al personale della Segreteria Generale a tal fine incaricato dal dirigente.
2. Ai Gruppi sono assegnati appositi spazi pubblici (bacheche o altro tipo di impianto) nei quali esporre informazioni attinenti la propria attività istituzionale svolta nel contesto del mandato amministrativo.

*I Consiglieri Proponenti*

*Elia Ignazio Canino*

*Rita Torrente*

# PROPOSTA ISTITUZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE DI FAVIGNANA

## SOMMARIO

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 Informativa
- Art. 5 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 6 Notificazione
- Art. 7 Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 8 Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 9 Modalità di raccolta dei dati
- Art. 10 - Obblighi degli operatori
- Art. 11 - Diritti dell'interessato
- Art. 12 - Sicurezza dei dati
- Art. 13 Provvedimenti attuativi
- Art. 14 Norma di rinvio

2

### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Favignana nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Quanto previsto dal presente regolamento si estende anche alle istituzioni comunali.

### **Art. 2 - Principi generali**

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al al D.Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice). *> L. VENEZIA SP*
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Favignana.

### **Art. 4 Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa minima, riportato in allegato al presente Regolamento.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

3. In luoghi videosorvegliati diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Art. 5 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Favignana dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai fini di:

- monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
- riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'esterno e dall'interno.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

### **Art. 6 Notificazione**

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

### **Art. 7 Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Per tutto quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Leg.vo n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, nonché al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e al vigente Regolamento comunale per l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni eseguibili, nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal codice per la privacy.

### **Art. 8 Trattamento e conservazione dei dati**

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della videosorveglianza deve avvenire tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) i dati devono essere raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) i dati devono essere raccolti in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) i dati devono essere conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In particolare, in occasione dei fine settimana (sabato e domenica) e degli altri giorni festivi, la conservazione durerà fino alle ore 14 del giorno ferialo successivo lavorativo successivo;
- e) l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e

comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice, ed utilizzando soluzioni tecnologiche che riducano il più possibile la possibilità di accesso se non per i casi di cui sopra (a titolo esemplificativo: scatola nera non accessibile se non alle forze dell'ordine).

3. Va in ogni caso indicato con apposito atto interno l'incaricato cui è affidata la gestione dei dati nel caso l'autorità di polizia giudiziaria ne faccia richiesta. Va altresì indicato con atto interno il Responsabile cui è affidata la gestione dell'impianto di videosorveglianza.

#### **Art. 9 Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, e/o a visione notturna, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla LAN comunale (in VLAN separata), che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamicopreventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso apposito apparato. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su apposito supporto.

5. La raccolta dei dati, nel caso in cui l'Amministrazione lo valuti maggiormente efficiente, economico e sicuro, potrà alternativamente essere affidata ad un soggetto esterno appositamente incaricato; tale soggetto dovrà comunque attenersi a tutto quanto previsto dal presente regolamento.

6. La registrazione è consentita:

- relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;

- relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza dei luoghi di sepoltura, degli edifici di proprietà comunale o in altri luoghi pubblici da individuare preventivamente;

7. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali comunali o altra sede idonea, nel caso la raccolta dei dati sia affidata ad un soggetto esterno. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

#### **Art. 10 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 11 - Diritti dell'interessato**

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la

- cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9. Nei luoghi indicati per la custodia, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.

2. Tali luoghi sono sistematicamente chiusi a chiave. Viene tenuto regolare registro, anche manuale, degli accessi alle attrezzature di registrazione ove sono raccolti i dati.

#### **Art. 13 Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 14 Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

#### **ALLEGATO Modello semplificato di informativa minima**

*I Consiglieri Proponenti*

*Rita Torrente*

*Elia Ignazio Canino*

**PROPOSTA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMMISSIONE  
TOPONOMASTICA  
COMUNE DI FAVIGNANA**

**ARTICOLO 2 (COMPOSIZIONE) SOSTITUIRE CON:**

**Composizione**

1. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi entro i novanta giorni successivi all'insediamento della stessa e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo.

2. La Commissione è costituita da:

- A) Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- B) ~~Cinque~~ <sup>3</sup> ~~Consiglieri comunali, di cui tre~~ <sup>2</sup> ~~rappresentanti della maggioranza e due~~ <sup>1</sup> ~~della minoranza;~~
- C) Dal Presidente del Consiglio;
- D) Dal Segretario Comunale o un suo incaricato con funzioni di segreteria;
- E) Dai Capigruppo del Consiglio Comunale;

4. Possono altresì partecipare, con funzioni consultive:

- il Presidente del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Favignana;
- Due esperti, dipendenti comunali, con competenze in ambito storico ed urbanistico;
- Un Consigliere comunale o un cittadino eleggibile alla carica di Consigliere comunale residente in una frazione qualora l'ordine del giorno preveda una decisione sulla stessa.

5. In caso di cessazione della carica di uno dei componenti della commissione la Giunta comunale procederà alla sostituzione secondo i criteri previsti dall'art. 2 comma 1.

**ARTICOLO 3 (CONVOCAZIONI) SOSTITUIRE CON:**

1. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal Sindaco con funzioni di Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
2. Per la validità della riunione è richiesto il numero legale pari alla maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto ex art. 4 comma 1 dello stesso regolamento.

**ARTICOLO 4 (DECISIONI) SOSTITUIRE CON:**

1. Hanno diritto di voto soltanto ~~i cinque~~ <sup>COMPONENTI</sup> ~~Consiglieri Comunali~~ indicati dall'art. 2 lett. B. ~~E-A-C~~
2. Le proposte sono approvate dalla commissione se ottengono la maggioranza dei ~~voti favorevoli dei Consiglieri presenti.~~ <sup>2</sup>
3. Per i casi di mancato quorum valgono le regole del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni del Comune di Favignana in vigore.

I Consiglieri Proponenti

*Elia Ignazio Canino*

*Rita Torrente*

# PROPOSTA ISTITUZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO E DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FAVIGNANA

## INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Informazione sull'esistenza di mezzi di registrazione
- Art. 3 Registrazione audio effettuata dal Comune
- Art. 4 Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi
- Art. 5 Obblighi dei soggetti autorizzati alle riprese
- Art. 6 Diritto di cronaca.
- Art. 7 Limiti alla registrazione delle sedute
- Art. 8 Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art. 9 Interviste
- Art. 10 Norme di rinvio
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Entrata in vigore

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale di Favignana effettuate direttamente o da soggetto preventivamente ed espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

### **Art. 2**

#### **(Informazione sull'esistenza di mezzi di registrazione)**

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, riprese fotografiche, registrazioni audio e video fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di mezzi idonei alla registrazione, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

---

**Art. 3**  
**(Registrazione audio effettuata dal Comune)**

Il Comune Favignana può effettuare direttamente le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, con l'utilizzo di mezzi ed impianti propri, disponendo, la pubblicazione delle stesse sul sito web istituzionale dell'ente. Le riprese e le trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale avverranno per il tramite del Responsabile del sistema informativo Comunale, il quale dovrà avvalersi di personale interno.

In alternativa all'ipotesi prevista al precedente comma, il Comune, ~~ove lo ritenga opportuno~~ **DEVE**, sulla base di una analisi costi benefici, può disporre l'affidamento del servizio delle riprese audiovideo e diretta streaming delle sedute di Consiglio Comunale, ad un soggetto terzo, secondo modalità stabilite dalle leggi vigenti. Le riprese audio video e diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale, effettuate dall'ente o dal soggetto affidatario, saranno divulgate, senza subire tagli e modificazioni o interruzioni in caso di dirette streaming attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione per un periodo di tre mesi.

La registrazione viene conservata agli atti dell'ufficio segreteria, ed il Consigliere Comunale ne può chiedere la trascrizione e l'allegazione al processo verbale dell'adunanza, non oltre l'avvenuta approvazione definitiva del verbale stesso, eventualmente chiedendo il rinvio di tale approvazione.

Il contenuto delle registrazioni non ha, comunque, valore probatorio, non può essere duplicato e consegnato a terzi, e viene cancellato trascorsi cinque anni dall'approvazione dei relativi verbali da parte del Consiglio.

**Art. 4**  
**(Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi)**

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di registrazione, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali, dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 2 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio e per conoscenza ai Capigruppo, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

Il Presidente del Consiglio può rilasciare l'autorizzazione, fino a un'ora prima dell'inizio della seduta.

L'autorizzazione fornita comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

I Consiglieri Comunali possono chiedere di non essere ripresi in video. In tal caso il Presidente del Consiglio disporrà che la telecamera non riprenda i Consiglieri che negano l'autorizzazione.

#### **ART.5 Obblighi dei soggetti autorizzati alle riprese.**

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio Comunale così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o discorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse;
- a rispettare le disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento.

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

#### **Art. 6**

##### **(Diritto di cronaca)**

Oltre al soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 4, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo.

E' tassativamente vietata ogni attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, al di fuori dei casi previsti ex art. 4.

#### **Art. 7**

##### **(Limiti alla registrazione delle sedute)**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito sono assolutamente vietate le riprese

audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio o di ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta.

E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

E' tassativamente vietato effettuare riprese e/o registrazioni in sedute dichiarate segrete a norma dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

## **Art. 8**

### **(Limiti di trasmissione e commercializzazione)**

La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune il file contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

## **Art. 9**

### **(Interviste)**

Gli Amministratori ed i Consiglieri Comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

**Art. 10****(Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.

**Art. 11****(Sanzioni)**

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione al medesimo soggetto per un periodo di 3 anni.

Per le violazioni delle disposizioni inerenti il presente regolamento si applica, altresì, con provvedimento del Sindaco, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00.

**Art. 12****(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

I Consiglieri proponenti

Elia Ignazio Canino

Rita Torrente